

## **Adozione e limiti all'ingerenza dello Stato nella vita familiare**

di CLAUDIA BENANTI

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha enunciato – in una recente pronuncia riguardante l'Italia – i limiti a cui il potere dello Stato di ingerirsi nella vita familiare deve ritenersi sottoposto, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione.

Precisamente, la misura adottata deve essere prevista dalla legge, perseguire uno scopo legittimo ai sensi dell'art. 8, par. 2, ed essere necessaria in una società democratica per raggiungere tale scopo. La nozione di “necessità” implica che l'adozione della misura sia fondata su un bisogno sociale imperioso e che la medesima sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito.

La valutazione relativa alla sussistenza delle condizioni sopra indicate deve essere particolarmente stringente nel caso in cui la misura controversa sia un provvedimento di adozione, in ragione della gravità dell'ingerenza nella vita familiare che esso realizza.

In questo caso, occorre innanzitutto valutare se lo Stato abbia adempiuto agli obblighi positivi posti a suo carico dall'art. 8, ossia se esso abbia adottato le misure appropriate per consentire al genitore e al figlio di ricostituire il legame familiare.

Si deve valutare, poi, se lo Stato nel ponderare gli interessi in gioco si sia mantenuto entro il margine di discrezionalità ad esso spettante e se abbia tenuto conto, in particolare, dell'interesse superiore del bambino.

Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto irricevibile, perché manifestamente infondato, il ricorso presentato contro l'Italia dai genitori di cinque figli minori, di cui il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato lo stato di adottabilità.

La Corte ha ritenuto, infatti, che le autorità italiane avessero adottato misure adeguate a garantire il recupero del legame familiare tra genitori e figli e che la decisione di disporre l'adozione dei minori – intervenuta solo sei anni dopo la presa in carico dei minori medesimi da parte dei servizi sociali – si fosse fondata su motivi pertinenti e sufficienti, ossia le condizioni degradate dell'ambiente familiare e sociale, l'inidoneità dei richiedenti a svolgere il ruolo genitoriale e lo stato di salute del figlio più piccolo.